

IL DECRETO MANDA ALLA CASSA LE SOCIETÀ CONTROLLATE, PRIMA DI QUELLE CONTROLLANTI

## Tassa multinazionali, strada dell'imposizione preventiva

DI ROSA BIANCOLLI  
E FRANCESCO SPURIO

L'Italia sceglie la tassazione preventiva in sede di attuazione del Secondo Pilastro introducendo un'imposta minima nazionale per le imprese nazionali di gruppi multinazionali che hanno una tassazione effettiva inferiore al 15%. Lo schema di decreto legislativo manda alla cassa le società controllate, prima di quelle controllanti.

Il cosiddetto Pillar 2, o Secondo Pilastro nelle fonti italiane, è un insieme di principi (Global anti-base erosion rules, o GloBE rules) elaborate dall'OCSE all'interno dei lavori BEPS. Al fine di contrastare il fenomeno di erosione delle basi imponibili e lo spostamento di profitti verso regimi preferenziali esteri, praticato da alcune aziende multinazionali, il Secondo Pilastro implementa un sistema di tassazione compensativo, e prevede – in primo luogo – che, qualora ci siano entità del gruppo che scontino un livello di tassazione effettiva inferiore al 15%, l'entità controllante subisca una tassazione in grado di raggiun-

gere tale soglia di versamento fiscale.

Le regole descritte sono rivolte alle multinazionali e ai gruppi interamente domestici con fatturato consolidato pari o superiore a Euro 750 milioni. Inoltre, va precisato che il Secondo Pilastro non si applica a tutta la materia imponibile, ma alla sola quota di reddito che eccede il profitto ordinario (Excess Profit), determinata attraverso una somma algebrica delle basi imponibili di tutte le imprese del gruppo localizzate in quel Paese, meno la remunerazione ordinaria (fissata al 5 per cento a regime) di due fattori produttivi: il valore contabile netto dei beni tangibili non destinati alla vendita e il valore dei salari dei dipendenti, quali fattori che maggiormente potrebbero favorire i meccanismi elusione e abuso.

Il Secondo Pilastro è stato introdotto nell'ordinamento comunitario con la Direttiva (UE) 2022/2523, che l'Italia intende recepire, entro al fine del 2023, con lo schema di decreto legislativo, rilasciato in pubblica consultazione lo scorso 11 settembre, fino al prossimo 1 ottobre. Dal testo del decreto,

risulta che l'Italia, oltre ad implementare il principio generale di Income Inclusion Rule con la cosiddetta imposta minima suppletiva, che impone alla società madre di versare quanto non pagato dalle controllate rispetto all'aliquota minima del 15%, ha scelto di esercitare la facoltà di introdurre la c.d. imposta minima nazionale qualificata (Qualified Domestic Minimum Top Up Tax), concretamente prevista all'art. 11. Quest'ultima si configura come una nuova imposta domestica, che agisce in anticipo rispetto al meccanismo dell'Income Inclusion Rule. L'imposta minima nazionale obbligherà le società controllate, che hanno una tassazione effettiva al di sotto del 15% e risiedono in Italia, a versare direttamente a favore del fisco italiano la differenza di imposizione, fino a concorrenza della soglia di imposizione minima. Questo permetterà all'Italia di vedersi riconosciuta la differenza di versamento erariale, senza che questa vada a favore delle entrate di altre giurisdizioni, in cui potrebbe essere residente la casa madre e che – in assenza dell'imposta minima nazionale – sarebbe tenuta al

versamento all'estero dell'imposta minima suppletiva, per colmare la minor imposizione delle proprie consociate italiane.

A fianco di queste forme di imposizione aggiuntiva, l'art. 46 dello schema di decreto prevede che sia presentata una apposita dichiarazione fiscale annuale, riguardante l'imposizione integrativa dovuta in Italia, con ciò disponendo la creazione di un nuovo modello dichiarativo, dedicato esclusivamente al Secondo Pilastro.

Tutte le imprese del gruppo localizzate nel territorio dello Stato saranno tra loro solidalmente e congiuntamente responsabili per gli adempimenti descritti. Tuttavia, è lasciata la facoltà al gruppo multinazionale o nazionale di individuare l'impresa localizzata in Italia quale responsabile per il versamento dell'imposta, in modo da accentrare e rendere maggiormente efficiente l'attività richiesta. Naturalmente le somme percepite e versate a fronte del riaddebito delle citate imposte effettuato tra le imprese interessate non assumeranno rilevanza fiscale.

— © Riproduzione riservata — ■